



*Città di Porto Viro*

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296  
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - [www.comune.portoviro.ro.it](http://www.comune.portoviro.ro.it)



## REGOLAMENTO

### RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA).

#### Indice

TITOLO I - Disposizioni Generali .....	2
Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto .....	2
Art. 2 – Definizioni .....	2
Art. 2 bis - Formati.....	4
TITOLO II - Ambito di applicazione.....	6
Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento.....	6
Art. 4 - Esclusioni .....	6
TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati.....	8
Art. 5 - Pubblicazione dei dati .....	8
Art. 5 bis - I metadati .....	8
Art. 6 - Riutilizzo dei dati pubblici .....	9
Art. 6 bis - Licenze.....	10
Art. 7 – Forniture di prodotti e/o servizi – clausole contrattuali.....	11
TITOLO IV - Attuazione .....	12
Art. 8 – Competenze e responsabilità .....	12
Art. 9 - Decorrenza e pubblicità.....	13

## TITOLO I - Disposizioni Generali

### *Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto*

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Porto Viro, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Comune di Porto Viro rende disponibili, mediante il proprio sito web i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso del Comune di Porto Viro:
  - a) l'individuazione dei dati oggetto e quelli esclusi dalla pubblicazione, attraverso la loro identificazione e la successiva analisi;
  - b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
  - c) il riutilizzo dei dati pubblici.
  - d) Il Comune di Porto Viro si ispira ai principi di fruibilità, interoperabilità, qualità, accessibilità, gratuità e riutilizzabilità, secondo le linee dettate dal piano triennale per l'informatica nella PA.

### *Art. 2 – Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. **dato**: rappresentazione fisica di fatti, eventi atomici, fenomeni oggettivi, informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o mezzi automatici;
  - b. **documento**: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  - c. **dato del Comune di Porto Viro**: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
  - d. **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque senza limitazioni;
  - e. **dato a conoscibilità limitata**: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
  - f. **dato personale**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
  - g. **dati di tipo aperto**: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
    - i. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
    - ii. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori neutri rispetto agli strumenti tecnologici utilizzati;

- iii. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- h. **formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro** rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i. **titolare del dato:** la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j. **pubblicazione:** la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di Porto Viro, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- k. **riutilizzo:** l'uso del dato di cui è titolare il Comune di Porto Viro da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto o raccolto originariamente;
- l. **licenza per il riutilizzo:** il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati, erogati e gestiti congiuntamente;
- m. **banca dati:** insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- n. **dataset:** collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o. **dataset dei dataset:** aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p. **metadato:** dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q. **interoperabilità:** in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.
- r. **responsabile della Banca dati:** colui che all'interno dell'amministrazione è responsabile del procedimento amministrativo che popola la specifica fonte del dato, ne cura la qualità e il relativo aggiornamento.

### ***Art. 2 bis - Formati***

I principi generali enunciati in precedenza non pongono particolari limiti tecnologici sui formati da esporre, per cui il dubbio sul formato dei dati da utilizzare è superato dalla classificazione dei dati a cinque livelli. Ciò nonostante, l'indicazione più autorevole per individuare i formati idonei è data dal DPCM 3 dicembre 2013, n. 59, che elenca una sommaria, e non esaustiva, catalogazione dei più diffusi formati secondo il loro specifico utilizzo.

Quindi, se le caratteristiche essenziali da tener conto per la scelta del formato sono l'apertura, la sicurezza, la portabilità, la funzionalità, il supporto allo sviluppo e la diffusione, il Comune di Porto Viro dovrà mettere a disposizione i dati con i seguenti formati:

- csv (Comma Separated Value). Un formato testuale per i dati tabellari le cui righe corrispondono a record e i valori corrispondono a campi;

- gml (Geometry Markup Language). Un formato XML utilizzato per lo scambio dei dati di tipo vettoriale;
- Json (JavaScript Object Notation). Un formato testuale per i dati tabellari. Nella versione geografica si usa l'estensione .geoJson;
- Kml (Keyhole Markup Language). Un formato XML utilizzato per lo scambio di dati territoriali in tre dimensioni;
- ods (Open Document Spreadsheet). Un formato per lo scambio di fogli di calcolo oltre che di dati di tipo tabellare;
- odt (Open Document Text). Un formato per lo scambio di file di testo;
- rdf (Resource Description Framework). Un formato basato sullo standard XML è proposto da W3C per la codifica e lo scambio e il riutilizzo dei metadati strutturati;
- shp (Esri shapefile). Un formato quasi aperto per dati vettoriali di sistemi informativi territoriali.
- xml (Extensible Markup Language). È un formato di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo;
- jpg. (Joint Photographic Experts Group). È uno standard per la compressione delle immagini;
- zip. Formato di compressione, da utilizzare senza la cifratura simmetrica;
- html (HyperText Markup Language). È un formato di markup, solitamente usato per la formattazione di documenti ipertestuali sotto forma di pagine web.
- pdf. (Portable Document Format). È un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina per rappresentare documenti, in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati. Nonostante la sua diffusione è considerato un formato per dati di 1° livello. Il formato è stato successivamente standardizzato in una serie di sottoformati:
  - a. PDF/A (PDF/Archiving) per l'archiviazione a lungo termine;
  - b. PDF/X (PDF/eXchange) per le arti grafiche e la pre stampa;
  - c. PDF/E (PDF/Engineering) per la documentazione di tipo ingegneristico;
  - d. PDF/H (PDF/Healthcare) per il settore sanitario;
  - e. PDF/UA (PDF/Universal Accessibility) per l'accessibilità.

## **TITOLO II - Ambito di applicazione**

### ***Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati in possesso del Comune di Porto Viro da rendere accessibili previa analisi delle informazioni ricavabili dal dato ai fini del rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4.
2. I dati soggetti alla pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono oggetto di trattazione nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Porto Viro, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### ***Art. 4 - Esclusioni***

1. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
2. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Il trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare privilegiando la pubblicazione dei dati in forma anonima ed aggregata, escludendo la pubblicazione dei dati sensibili e giudiziari, e pubblicando eventualmente dati di tipo personale solo laddove previsto da una norma di legge e con il rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e non eccedenza.
4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto sono salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune di Porto Viro è in possesso, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
6. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta comunale, su proposta motivata degli uffici comunali competenti per materia, e le stesse sono raccolte in un unico elenco aggiornato e reso pubblico.

## **TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati**

### ***Art. 5 - Pubblicazione dei dati***

1. Il Comune di Porto Viro pubblica dati e informazioni sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. La sezione dedicata a catalogo di dati, metadati e banche dati contiene in particolare:
  - a. il catalogo delle banche dati in possesso del Comune di Porto Viro;
  - b. il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
  - c. i regolamenti che disciplinano le facoltà e modalità di accesso telematico e il riutilizzo dei dati
2. Nel sito web istituzionale, in apposita sezione o portale dedicato, vengono pubblicati anche gli ulteriori dati pubblici;
3. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le previsioni di cui all’articolo 4, si procede in prima istanza all’anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, o in alternativa all’aggregazione dei dati stessi.
4. Il Comune di Porto Viro favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L’assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
5. L’aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
6. Il Comune di Porto Viro rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo a difetti latenti o di altro tipo, all’esattezza o alla presenza di errori.

### ***Art. 5 bis - I metadati***

In materia di Open Data, i metadati sono da intendersi come "dati associati ai dati". L'uso dei metadati estende l'uso dei dati, offre ulteriori caratteristiche e informazioni non desumibili direttamente dal dato puro. Per cui in prima istanza, ogni Dataset pubblicato deve essere obbligatoriamente corredato da un set minimo di metadati:

Titolo (\*): nome del dataset, deve essere comprensibile all'utente generico;

Descrizione (\*): descrizione del dataset;

Referente (\*): nome del responsabile del dataset;

Categoria (\*): area tematica a cui appartiene il dataset;

Data pubblicazione (\*)

Data fine validità (\*)

Frequenza aggiornamento (\*)

Licenza (\*)

## ***Art. 6 - Riutilizzo dei dati pubblici***

1. I dati pubblici sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi. L'individuazione dello specifico tipo di licenza è soggetta a verifica periodica sulla scorta dell'evoluzione tecnica della materia.
2. I dati e documenti che il Comune di Porto Viro pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. La licenza adottata sarà quella internazionalmente riconosciuta e consentirà, anche per finalità commerciali, di:
  - condividere, e quindi copiare, distribuire, esporre al pubblico i dati;
  - modificare, e quindi trasformare ed eseguire il "mashup" dei dati per la creazione di lavori derivati;con l'ulteriore specifica per cui:
  - a. nel caso di richieste di attribuzione, sussiste il solo vincolo di attribuire in maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza e indicando eventuali modifiche apportate;
  - b. nel caso di richieste di condivisione, sussistono i due seguenti vincoli:
    - distribuire eventuali lavori derivati con la stessa identica licenza che governa il lavoro originale;
    - attribuire in maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza e indicando eventuali modifiche apportate.
4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli al Comune di Porto Viro, che li rende pubblici nell'apposita sezione e/o portale

## ***Art. 6 bis - Licenze***

Una fase importante del modello operativo riguarda la scelta della licenza da associare al dato. Tale scelta è cruciale per poter attuare pienamente il paradigma dei dati aperti poiché i termini stabiliti dalla licenza definiscono l'uso che gli utenti possono fare dei dati, la paternità degli stessi e le modalità di creazione di eventuali lavori derivati. La licenza e la relativa versione utilizzata rientrano quindi tra i metadati obbligatori minimi da fornire in fase di pubblicazione di dataset aperti.

Oggi le licenze rappresentano una via di mezzo fra il copyright completo e il pubblico dominio.

Escluso il modello restrittivo del copyright non adeguato allo scopo degli Open Data, le licenze sono combinazioni dell'indicazione di libertà concessa dall'autore e l'indicazione di riutilizzo da parte di terzi.

Queste combinazioni di licenze, c.d. Commons Creative, sono:

- CC BY. Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore;
- CC BY-SA. Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato verrà consentito l'uso commerciale). Questa licenza, per certi versi, può essere ricondotta alle licenze

"copyleft" del software libero e open source.

- CC BY-ND. Permette di distribuire l'opera originale senza alcuna modifica, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore.
- CC BY-NC. Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore, ma non a scopi commerciali. Chi modifica l'opera originale non è tenuto ad utilizzare le stesse licenze per le opere derivate.
- CC BY-NC-SA. Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato non sarà permesso l'uso commerciale).
- CC BY-NC-ND. Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scaricare e condividere i lavori originali a condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi commerciali, sempre attribuendo la paternità dell'opera all'autore oltre alle licenze, Common Creative offre uno strumento legale per rinunciare a qualsiasi diritto in tutto il mondo: la licenza CC0; questa licenza colloca il materiale nel pubblico dominio.

Il Comune di PORTO VIRO, visto l'art. 9 del D.L. 179/2012 che cita "i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, [...] si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (principio di Open Data by Default)", adotta la licenza Creative Commons, se non dichiarato diversamente.

Il presente documento è soggetto alla licenza Creative Commons - Attribuzione - 4.0 (CC-BY)

#### ***Art. 7 – Forniture di prodotti e/o servizi – clausole contrattuali***

Nel caso di forniture di prodotti e/o servizi attivate dal comune di Porto Viro, che comportino la raccolta e la gestione di dati il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che nel relativo contratto siano inserite adeguate clausole che consentano che tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati, possano essere acceduti telematicamente, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche. Questo secondo adeguate modalità tecniche e comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico

#### **TITOLO IV - Attuazione**

#### ***Art. 8 – Competenze e responsabilità***

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente regolamento, con atto della Giunta Comunale è istituito un organismo tecnico interno intersettoriale che presenta, con cadenza almeno annuale, un piano di attività finalizzato allo sviluppo della esposizione dei dati pubblici nel sito comunale e ne promuove e monitora l'attuazione.
2. I responsabili delle banche dati dell'Ente sono tenuti a rispondere alle esigenze di pubblicizzazione dei relativi dati in formato aperto secondo il piano di cui al comma precedente, autorizzandone la pubblicazione previa verifica di non sussistenza di cause di esclusione o



necessità di preventivo adeguamento ai sensi del precedente art. 4.

3. A fini operativi la pubblicazione dei dati set di dati pubblici avviene a cura del responsabile Gestione Giuridica Sistemi Informati, previo nulla osta, ai sensi del comma precedente, del responsabile della banca dati e secondo le linee operative espresse dall'organismo tecnico di cui al comma 1.

***Art. 9 - Decorrenza e pubblicità***

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.
2. Di dare altresì atto che il regolamento verrà inserito nel sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.